



CITTA' DI BARLETTA

*Medaglia d'Oro al Valore Militare e al Merito Civile
Città della Disfida*

SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 173

del 07/02/2019

Determina n. 158

del 08/02/2019

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DI DUSSMAN SERVICE SRL. GARA N. 9/2016. PRESA D'ATTO DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO SEZ.V N. 881/2019 PUBBLICATA IL 5.2.2019 DI ACCOGLIMENTO DEL RICORSO IN APPELLO PROMOSSO DAL COMUNE DI BARLETTA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con **determinazione dirigenziale a contrarre n. 1384 del 21.10.2016**, la quale si intende integralmente riportata nel presente atto, è stata indetta gara d'appalto per l'affidamento della gestione del "*Servizio di ristorazione scolastica per le scuole dell'Infanzia e Primarie a tempo pieno della Città di Barletta*" (CPV 55523100-6 Servizi di mensa scolastica servizi di cui all'articolo 144 dell'allegato IX del dlgs 50/2016 e s.m.i.), per il triennio scolastico 2017-2019, ciascuno di 8 mesi, fino alla concorrenza dell'importo posto a base di gara, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3 del d.lgs. n. 50/2016, individuando la seguente ponderazione relativa dei macro-criteri, riferiti ad un punteggio massimo ottenibile di 100 punti: elementi tecnico-qualitativi 70/100, profili economici 30/100;
- come indicato nella citata determinazione dirigenziale n. 1384/2016, l'importo posto a base di gara, per un triennio, è pari ad **€ 2.763.450,00, escluso IVA al 4%**, cui si aggiungono i costi per la sicurezza pari ad **€1.783,08**, non soggetti a ribasso d'asta; considerato che l'importo per anno scolastico è pari ad **€921.150,00**, per un numero presunto di pasti per a.s. pari a **n. 200.250** calcolato moltiplicando il prezzo unitario per pasto a base d'asta, pari ad **€ 4,60 al netto dell'I.V.A.**, per il numero dei pasti, calcolato in base al trend storico dell'ultimo triennio;
- inoltre, con la medesima determinazione n. 1384/2016 è stato approvato il quadro progettuale operativo per il servizio di cui all'oggetto: lo schema del bando di gara, il capitolato speciale d'appalto e gli allegati contraddistinti dalle lettere a) "Centro di produzione pasti, attrezzature, automezzi e personale", la planimetria del Centro di Via Donizetti, la cartografia della Città di Barletta e lo stralcio zona mensa, B) "Pianificazione pasti e menù", C)"Specifiche tecniche e merceologiche dei principali alimenti";
- con **determinazione dirigenziale n. 1407 del 25.10.2016**, la quale si intende integralmente riportata nel presente atto, è stato disposto di rettificare l'oggetto della determinazione dirigenziale n. 1384 del 21.10.2016, poiché per mero errore materiale è stato riportato il triennio 2012/2015 anziché il triennio 2016/2019;
- inoltre, con la citata determinazione n. 1407/2016 è stato approvato ed allegato lo schema del bando di gara, considerato che il *file* contenente il bando non era risultato allegato alla determinazione dirigenziale n. 1384/2016, a causa di una disfunzione operativa nella gestione dell'iter amministrativo del sistema hyperSic;
- per effetto della disciplina delle vigenti disposizioni di legge concernente le norme sui provvedimenti di gara degli appalti, si è dato pubblicità alla gara mediante apposito **bando a procedura aperta n. 09/2016 pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Barletta con prot.n. 76637 del 21.11.2016**, sul sito internet di questa Civica Amministrazione, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (G.U.U.E), sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.), sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e sul Simog, nonché per estratto sui quotidiani a diffusione nazionale "*Gazzetta Aste e Appalti*" e "*Corriere della Sera*" Ed. Nazionale, nonché sui quotidiani a diffusione locale "*Corriere del Mezzogiorno*" Ed. Puglia ed il "*Quotidiano di Bari*";
- il bando di gara fissava quale **termine ultimo di presentazione delle offerte le ore 13.00 del 28.12.2016** e la seduta pubblica per l'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa, per le ore 9.00 del 29.12.2016;
- un operatore economico, ha proposto con **ricorso n. 1498/2016**, opposizione contro il Comune di Barletta per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, "*in parte qua*" del bando di gara per l'affidamento e

gestione del “*Servizio di Ristorazione scolastica per le scuole dell’Infanzia e Primarie a tempo pieno della Città di Barletta*”;

- il Presidente del **T.A.R. Puglia** nella seduta del 22.12.2016, si è pronunciato con **Decreto n. 603/2016 REG.PROV.CAU.** con il quale, in via cautelare, ha disposto la dilazione del termine di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione al 15.01.2017, data successiva a quella di fissazione della prima utile camera di consiglio collegiale;
- con **determinazione dirigenziale n. 1958 del 30.12.2016**, in esecuzione del decreto suddetto, il termine di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di gara n. 9/2016, è stato posticipato alle ore 13.00 del 16.01.2017, fissando la seduta pubblica di gara alle ore 10.00 del 18.01.2017;
- **in ottemperanza a quanto disposto con il citato Decreto del Presidente del T.A.R. Puglia, si è dato pubblicità del nuovo termine di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione alla gara e del rinvio della seduta pubblica di gara alle ore 10.00 del 18.01.2017**, giusto avviso prot.n. 85399 del 28.12.2016, pubblicato sul sito internet del Comune di Barletta, sul relativo Albo Pretorio *on line*, nonché per estratto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.), sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (G.U.U.E) e sul quotidiano nazionale “*Gazzetta Aste e Appalti*”;
- giusto **avviso prot.n. 3137 del 17.01.2017**, pubblicato sul sito internet del Comune di Barletta e sul relativo Albo Pretorio *on line*, è stato comunicato che la seduta pubblica di gara prevista per le ore 10.00 del giorno 18.01.2017 è stata rinviata a data da destinarsi per indisponibilità del Presidente di gara;
- giusto **avviso prot.n. 5666 del 25.01.2017**, pubblicato sul sito internet del Comune di Barletta e sul relativo Albo Pretorio *on line*, la seduta pubblica di gara è stata fissata per le ore 9.00 del 27.01.2016, presso il 4° piano del Palazzo di Città, Servizio Gare e Appalti del Comune di Barletta;
- in data 25.01.2017, a mezzo pec, tutte le ditte partecipanti hanno ricevuto comunicazione della fissazione della medesima seduta pubblica;
- **entro il termine prefissato dall’avviso prot.n. 85399 del 28.12.2016, le ore 13.00 del 16.01.2017**, sono pervenuti presso la Residenza Municipale n. 4 plichi –offerta appartenenti alle seguenti ditte, come risulta dal verbale di chiusura offerte redatto dall’addetto al protocollo informatico di settore, prot.n. 6049 del 26.01.2017:
 - DUSSMANN SERVICE s.r.l. di Milano;
 - SODEXO ITALIA di Fiumicino;
 - EP S.p.A. di Roma;
 - A.T.I. LA CASCINA GLOBAL SERVICE srl di Roma e Cooperativa di Lavoro “SOLIDARIETA’ E LAVORO SOC. COOP.” Di Bari.

RILEVATO CHE:

- con **determinazione dirigenziale n. 596 del 02.05.2017**, per tutte le motivazioni ivi contenute, è stata nominata la Commissione Giudicatrice inerente la procedura di gara n.9/2016 per l’affidamento della gestione del “*Servizio di ristorazione scolastica per le scuole dell’Infanzia e Primarie a tempo pieno della Città di Barletta*”;
- nella **seduta pubblica di gara del 26.09.2017(mattina)**, il presidente di gara ha reso noti gli esiti della valutazione delle offerte tecniche ed i relativi punteggi assegnati dalla Commissione Giudicatrice alle offerte tecniche delle ditte ammesse alla gara *de qua*, leggendo ai presenti i verbali di Commissione Giudicatrice n. 1 del 16.05.2017, n. 2 del 25.05.2017, n. 3 del 31.05.2017, n. 4 del 07.06.2017, n. 5 del 21.06.2017, n. 6 del 27.06.2017 e n. 7 del 28.06.2017, n. 8 del 15.09.2017 e n. 9 del 22.09.2017; successivamente ha proceduto

all'apertura delle buste contenenti le rispettive offerte economiche, ed ha sospeso la seduta per trasmettere le offerte economiche delle ditte ammesse alla procedura di gara di cui all'oggetto alla Commissione giudicatrice, al fine di consentire alla stessa di procedere, in seduta riservata, all'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta economica, al calcolo del punteggio complessivo ed alla formazione della graduatoria provvisoria, giusto **verbale di gara n. 7 del 26.09.2017(mattina)**;

- nella **seduta riservata del 26.09.2017**, la Commissione giudicatrice ha proceduto all'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta economica ed al calcolo dei punteggi complessivi, dati dalla somma del punteggio attribuito all'offerta tecnica ed all'offerta economica, all'accertamento che nessuna delle offerte presentate risultava anomala ai sensi dell'art. 97 c. 3 del DLGS 50/2016 e smi, ed alla formazione della graduatoria provvisoria, **giusto verbale di Commissione giudicatrice n. 10 del 26.09.2017**, e precisamente:

N.	DITTA	Punti Offerta Tecnica	Punti Offerta Economica	Punti Totali
1	Ditta N. 4 - A.T.I. LA CASCINA GLOBAL SERVICE srl di Roma e SOLIDARIETA' E LAVORO SOC. COOP. di Bari	55,2650	30	85,2650
2	Ditta N. 1 - DUSSMANN SERVICE s.r.l. di Milano	66,7860	12,195	78,981
3	Ditta N. 3 - EP S.p.A. di Roma	57,3177	14,535	71,8527
4	Ditta N. 2 - SODEXO ITALIA di Fiumicino	55,9007	11,382	67,2827

- nella **seduta pubblica di gara del 26.09.2017 (pomeriggio)**, il Presidente di gara ha proceduto alla lettura del verbale di Commissione giudicatrice n. 10 del 26.09.2017; successivamente, ha letto la proposta di aggiudicazione dell'appalto per l'affidamento della gestione del "*Servizio di ristorazione scolastica per le scuole dell'Infanzia e Primarie a tempo pieno della Città di Barletta*" in favore dell' A.T.I. LA CASCINA GLOBAL SERVICE srl di Roma e SOLIDARIETA' E LAVORO SOC. COOP. di Bari, risultante prima classificata nella graduatoria provvisoria, la quale ha conseguito un punteggio totale di **85,2650** (di cui 55,2650 punti per l'offerta tecnica e 30 punti per l'offerta economica), che ha offerto il prezzo unitario per pasto pari ad **€ 3,63**, esclusa I.V.A., giusto **verbale di gara n. 8 del 26.09.2017**;
- con **nota prot.n. 68370 del 28.09.2017**, e relativo **sollecito prot.n. 69283 del 03.10.2017**, all'A.T.I. LA CASCINA GLOBAL SERVICE srl di Roma e SOLIDARIETA' E LAVORO SOC. COOP. di Bari è stata richiesta la documentazione a riprova di quanto autodichiarato in sede di gara sul possesso dei requisiti di capacità economico e finanziaria e tecnico professionale;
- con **PEC del 03.10.2017**, l'A.T.I. LA CASCINA GLOBAL SERVICE srl di Roma e SOLIDARIETA' E LAVORO SOC. COOP. di Bari ha trasmesso la documentazione richiesta;
- questa Civica Amministrazione ha proceduto a richiedere d'ufficio, per l'A.T.I. LA CASCINA GLOBAL SERVICE srl di Roma e SOLIDARIETA' E LAVORO SOC. COOP. di Bari, le certificazioni per la verifica della veridicità delle autocertificazioni rese alla data della partecipazione alla gara, di seguito riportate: Certificazione attestante la regolarità fiscale, Certificato Generale del Casellario Giudiziale, Certificato dei Carichi Pendenti, Certificazione attestante l'ottemperanza alla legge n. 68/99, Certificazione attestante la

regolarità contributiva (DURC), Certificazione attestante l'assenza di annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese, che risultano tutte pervenute agli atti dell'ufficio;

- stante l'iter istruttorio in corso per l'aggiudicazione definitiva della gara n. 9/2016, infatti, che non consentiva di conciliare i tempi necessari a completare la documentazione a riprova e a completare gli eventuali ulteriori accertamenti previsti dall'art. 97 comma 6 del dlgs 50/2016 e s.m.i., con **determinazione n.1490 del 10/10/2017**, si è proceduto all'adozione di una misura transitoria, praticabile sul piano tecnico-amministrativo, per l'affidamento limitato del servizio, sino alla data di sospensione dell'attività scolastica programmata per le festività natalizie, nelle more della regolarizzazione della procedura amministrativa di affidamento del servizio". (*comunicato stampa del 28/09/2017 pubblicato sul sito istituzionale www.comune.barletta.bt.it*);
- con la predetta **determina n.1490 del 10/10/2017** del Settore Pubblica Istruzione, infatti, è stato disposto l'affidamento temporaneo, dal 10.10.2017 al 22.12.2017, del "Servizio di Ristorazione Scolastica per le Scuole dell'Infanzia e Primarie a tempo pieno della Città di Barletta", sino alla data di sospensione dell'attività scolastica programmata per le festività natalizie, **al prezzo unitario offerto per pasto pari ad € 3,63, esclusa I.V.A.** oltre oneri per la sicurezza, sulle risorse stanziare per il servizio medesimo sull'esercizio 2017, sulla base dei seguenti presupposti:
 - verbale n. 10 di seduta pubblica del 26.09.2017(pomeriggio), quale ultimo elemento comparativo tecnico-economico di riferimento (graduatoria provvisoria) disponibile nell'Ente per il "Servizio di ristorazione scolastica per le scuole dell'Infanzia e Primarie a tempo pieno della Città di Barletta";
 - tenendo conto delle soglie previste per gli appalti di servizi di cui all'articolo 144 - allegato IX del dlgs 50/2016 e s.m.i.;
 - analogia ai casi previsti per l'affidamento sotto soglia disciplinati all'art. 36 comma 2 lettera b) del dlgs 50/2016 e smi.;

considerato che, in relazione all'attività istruttoria necessaria per l'aggiudicazione della gara n. 9/2016:

- con **nota prot. n. 79110 del 07.11.2017**, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 97 comma 6 del dlgs 50/2016 ad avviso della Stazione appaltante, sono state richieste all'ATI tutte le motivazioni utili a comprovare la sostenibilità, la serietà e la congruità dell'offerta tecnico-economica, per tutto il periodo di esecuzione del servizio (un triennio), nonché di conoscere la struttura dei costi di produzione per la puntuale esecuzione del servizio così come offerto in sede di gara;
- infatti, per quanto attiene al prezzo offerto dall'ATI LA CASCINA GLOBAL SERVICE srl di Roma e SOLIDARIETA' E LAVORO SOC. COOP. di Bari, pari a **€ 3,63/pasto**, questa stazione appaltante aveva rilevato che esso risultava incomprensibilmente molto più basso rispetto al prezzo/pasto relativo all'appalto del precedente triennio (**€3,81**) per una progettualità sostanzialmente analoga;
- inoltre, come si evince dalla graduatoria provvisoria che segue:

N	DITTA	Punti Offerta Tecnica	Punti Offerta Economica	costo unitario offerto/pasto	Punti Totali
1	Ditta N. 4 - A.T.I. LA CASCINA GLOBAL SERVICE srl di Roma e SOLIDARIETA' E LAVORO SOC. COOP. di Bari	55,2650	30	€ 3,63	85,2650

2	Ditta N. 1 - DUSSMANN SERVICE s.r.l. di Milano	66,7860	12,195	€ 4,2057	78,981
3	Ditta N. 3 - EP S.p.A. di Roma	57,3177	14,535	€ 4,13	71,8527
4	Ditta N. 2 - SODEXO ITALIA di Fiumicino	55,9007	11,382	€ 4,232	67,2827

il differenziale di prezzo/pasto comparato fra le offerte delle altre ditte partecipanti e l'offerta dell'ATI LA CASCINA GLOBAL SERVICE srl di Roma e SOLIDARIETA' E LAVORO SOC. COOP. di Bari, risulta quello di seguito specificato:

- **(-€0,97/pasto)** rispetto a **€ 4,60/pasto**, prezzo stabilito negli atti di progettazione della procedura di gara n. 9/2016
 - **(-€ 0,05)** rispetto a **€ 4,13**, prezzo offerto dalla Ditta N. 3 - EP S.p.A. di Roma (che ha conseguito **2,0527/70** punti in più),
 - **(-0,62/pasto)** rispetto a **€ 4,232**, prezzo offerto dalla Ditta N. 2 - SODEXO ITALIA di Fiumicino (che ha conseguito **0,6357/70** punti in più);
- Inoltre, nelle more di ricevere le giustificazioni richieste all'ATI con **nota prot. n. 79110 del 07.11.2017**, questa Civica Amministrazione ha proceduto a richiedere d'ufficio, alla ditta DUSSMANN SERVICE S.R.L. di Milano (*secondo classificato nella graduatoria provvisoria approvata con verbale n. 10 del 26.09.2017*), le certificazioni per la verifica della veridicità delle autocertificazioni rese alla data della partecipazione alla gara;
- con **nota prot.n. 71146 del 10.10.2017**, precisamente, (*per le medesime motivazioni*) è stata richiesta alla ditta DUSSMANN SERVICE S.R.L. di Milano, la documentazione a riprova di quanto autodichiarato in sede di gara sul possesso dei requisiti di capacità economico e finanziaria e tecnico professionale;
- con **pec del 11.10.2017**, la ditta DUSSMANN SERVICE S.R.L. di Milano ha trasmesso la documentazione richiesta;
- Con **nota del 27.11.2017** l'ATI LA CASCINA GLOBAL SERVICE srl di Roma e SOLIDARIETA' E LAVORO SOC. COOP. di Bari, trasmetteva le giustificazioni e n. 3 allegati;
- Con **nota prot. n. 89980 del 18.12.2017**, al termine dell'esame degli elementi forniti a giustificazione, questa stazione appaltante, per tutte le motivazioni ivi contenute, ha comunicato all'ATI l'esclusione dal prosieguo delle operazioni di gara (annullata con *sentenza del Tar Puglia di Bari, Sezione Prima, del 5.7.2018, n. 991/18*);
- Con nota prot. n. 90208 del 19.12.2017 alla ditta seconda classificata la Dussmann service srl di Milano, che ha totalizzato un punteggio complessivo pari a punti **78,981** per un prezzo unitario per pasto pari a **€ 4,2057**, è stata richiesta, ai sensi dell'art. 97 comma 6 del D. Leg.vo n. 50/2016 e smi, la tabella di scomposizione dell'offerta, analogamente a quanto richiesto alla prima classificata, nonché le seguenti disponibilità da trasmettere a questa stazione appaltante entro le ore 9.00 del 20.12.2017, stante l'esigenza di non interrompere un servizio essenziale, essendo il servizio temporaneamente affidato all'ATI LA CASCINA GLOBAL SERVICE srl di Roma e SOLIDARIETA' E LAVORO SOC. COOP., giusta determinazione dirigenziale n. 1490 del 10.10.2017 con scadenza alla data del 22 dicembre e avendo avuto notizia, dalla FILCAMS Andria e dagli stessi lavoratori, dell'avvenuto preavviso di licenziamento dalla stessa data del personale impiegato nel servizio:
- la disponibilità alla consegna del servizio in data 22 dicembre 2017;

- la disponibilità all'applicazione della clausola sociale prevista nel CSA, e confermata nella offerta tecnica nel paragrafo 4. Personale, con decorrenza dei contratti lavoro dal 23 dicembre 2017;
 - la disponibilità ad organizzare per tempo il servizio di ristorazione scolastica durante il periodo di chiusura delle scuole per le festività natalizie, al fine di darne inizio a far data dall'8.01.2018.
- la predetta richiesta, cautelativamente formulata, è stata motivata dalla circostanza che la ditta seconda classificata ha conseguito per l'offerta tecnica il massimo punteggio pari a 66,786 e che pertanto era interesse della stazione appaltante, sebbene il prezzo unitario offerto fosse adeguato e congruo rispetto alla base d'asta, esaminarne la sostenibilità;
- La ditta Dussmann service srl di Milano, con note del 20.12.2017, inviate via PEC ha trasmesso gli Impegni e le giustificazioni pervenute, introitate, rispettivamente, al prot. 90615 e 90616 del 20.12.2017, agli atti dell'ufficio;
- esaminati gli impegni e le giustificazioni pervenute dalla ditta Dussmann service srl, gli stessi sono stati accolti, poiché idonei e attendibili rispetto all'offerta dalla stessa ditta prodotta, dando affidamento circa la corretta esecuzione del contratto;
- la predetta richiesta è stata avvalorata dall'ampia discrezionalità concessa dall'art. 97 comma 6 del D. leg.vo 50/2016 che testualmente recita: *“ la stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici , appaia anormalmente bassa”*, attribuisce alle stazioni appaltanti di procedere a verifica facoltativa della congruità dell'offerta che non deve essere particolarmente motivata e può essere sindacata solo in caso di macroscopica irragionevolezza. Tale indirizzo si fonda sull'assunto giurisprudenziale del Consiglio di Stato che: *«la verifica in questione costituisce un momento fondamentale delle procedure di affidamento di contratti pubblici, poiché con tale procedura l'amministrazione è in grado di acquisire tutti gli elementi in grado di ritenere se l'offerta presentata in sede di gara sia effettivamente sostenibile e, quindi, se la medesima offerta consenta di realizzare l'interesse pubblico inerente al contratto da aggiudicare»*.
- Peraltro, la sentenza della **Quinta Sezione del Consiglio di Stato, n. 604/2018 del 29.1.2018**, ha così statuito:
- *“(…) la lesione della sfera giuridica del concorrente sottoposto a verifica si determina in modo compiuto solo all'esito del sub-procedimento, allorché l'iniziale ipotesi viene confermata dall'esame dei giustificativi e di tutti gli elementi forniti dall'impresa nell'ambito del contraddittorio con la stazione appaltante”*. Di conseguenza, l'impresa *“(…) deve anzitutto ritenersi priva di interesse a contestare la decisione (...) di procedere alla verifica di anomalia nei propri confronti, a fronte di una iniziale richiesta della stazione appaltante di fornire giustificativi (...) su ben precise voci di costo e di un giudizio finale che ha confermato l'iniziale sospetto”*.
- considerato che, stante la scadenza del termine del servizio affidato temporaneamente con determinazione dirigenziale n. 1490/2017 alla data del 22.12.2017, sussistevano ragioni di pubblico interesse per l'adozione del provvedimento n. 2096 del 21.12.2017, di aggiudicazione definitiva della gara n. 9/2016 in favore della ditta seconda classificata in via provvisoria, DUSSMANN service srl, di Milano, per un prezzo unitario per pasto pari a € 4,2057, con la necessità di assicurare i seguenti risultati:
- consentire i tempi tecnici per assicurare che il servizio di refezione scolastica fosse organizzato e avviato alla data del 8 gennaio 2018, data di inizio delle lezioni dopo la chiusura delle scuole per le festività natalizie anche al fine di scongiurare il conseguente disagio sociale;
 - garantire che i lavoratori impiegati nel servizio di refezione scolastica sino al 22 dicembre 2017, che avevano già ricevuto il preavviso di licenziamento, potessero veder assicurato il proprio rapporto di lavoro con il subentro immediato del nuovo datore di lavoro;

considerato che:

- In data 27.12.2017 è pervenuta al Comune di Barletta la notifica del ricorso preannunciato dall'ATI, reg. al n. 1378/2017, con cui la stessa chiedeva *“l'annullamento previa sospensiva dell'efficacia del provvedimento di esclusione delle ricorrenti dalla gara.....”*,
- In data 29.12.2017 è pervenuta al Comune di Barletta la notifica del decreto n. 00489/2017 firmato dal Presidente del TAR Puglia, dott. Angelo Scafuri, che ha disposto *“il non luogo a provvedere fissando per la trattazione collegiale la Camera del Consiglio al 10.01.2018”*.
- In data 29.12.2017, prima con l'ATI ricorrente e dopo con la ditta DUSSMANN service, si è proceduto alle ore 16,30 alla ripresa in consegna del centro cottura dall'ATI, e alle ore 18,50 dello stesso giorno alla consegna complessiva del servizio alla ditta DUSSMANN service srl.
- Con ordinanza cautelare n. 12/2018 reg. prov. cau. n. 1378/2017 reg. ric., il Tribunale Amministrativo adito ha accolto l'istanza di sospensione proposta dall'ATI *LA CASCINA GLOBAL SERVICE S.R.L e COOPERATIVA DI LAVORO SOLIDARIETA' E LAVORO SOC. COOP.*
- Faceva seguito la notificazione della istanza di revoca della ordinanza interinale del Giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 58, comma 2, c.p.a., da parte della controinteressata (Dussmann service s.r.l.).
- Alla Camera di Consiglio del 7.2.2018 l'istanza di revoca veniva cancellata dal ruolo su espressa indicazione del Presidente del Tar Puglia.
- L'ordinanza cautelare di primo grado era oggetto di impugnazione innanzi al Consiglio di Stato, tanto da parte della società aggiudicataria dell'appalto, tanto da parte della stessa Amministrazione.
- In sede di trattazione degli appelli cautelari, fissata la data del 3.5.2018 per la discussione dei medesimi, al relativo esito la Sez. V di questo Consiglio, con ordinanza n. 1930/18, accoglieva la richiesta di sospensiva del provvedimento interinale di prima fase, valorizzando l'interesse pubblico alla prosecuzione dell'espletamento del servizio ad opera della Dussmman sino alla ultimazione dell'anno scolastico;
- alla udienza pubblica fissata innanzi al Giudice di primo grado, nella data del 6.6.2018, la causa era trattenuta in decisione e definita con sentenza del 5.7.2018, n. 991/18, di accoglimento del gravame con annullamento degli atti impugnati e compensazione delle spese di lite.
- *la sentenza del Tar Puglia di Bari, Sezione Prima, del 5.7.2018, n. 991/18, veniva impugnata con ricorso in appello, con istanza di sospensione cautelare della relativa efficacia, dinanzi al Consiglio di Stato sia da parte dell'Amministrazione Comunale e sia dalla DUSSMANN SERVICE S.R.L. iscritti rispettivamente al numero 6847/2018 e 6900/2018Rg.;*
- nella camera di consiglio del 20.09.2018 il CdS, sezione V, con ordinanze n. 4478/2018 e n. 4480/2018, entrambe pubblicate in data 21.09.2018, respingeva le istanze cautelari rispettivamente proposte dal Comune di Barletta e dalla DUSSMANN Service S.r.l. sulla scorta della seguente motivazione: *<< Considerato che le numerose e complesse questioni in fatto e in diritto implicate dal ricorso in epigrafe meritano l'approfondimento proprio del merito; Considerato che non sono emersi profili di irreparabilità del pregiudizio o di compromissione della continuità del servizio connessi alla decisione impugnata, sia in considerazione della mancata attivazione – allo stato – del servizio, sia in ragione della previsione della c.d. 'clausola sociale', che consente di mantenere comunque ferme le maestranze interessate >>;*

tutto ciò premesso e considerato:

rilevato che alla data del 25/9/2018:

- l'Amministrazione Comunale doveva dare pronta esecuzione alla sentenza del *Tar Puglia di Bari, Sezione Prima, del 5.7.2018, n. 991/18;*
- erano ancora pendenti innanzi al Consiglio di Stato i giudizi di Appello nn.ri 6847/2018 e 6900/2018 Rg, proposti dal Comune di Barletta e dalla DUSSMANN Service s.r.l., al cui merito lo stesso giudice di II grado ha rinviato nelle ordinanze nn. 4478/2018 e n. 4480/2018, per le *numerose e complesse questioni in fatto e in diritto implicate* dai relativi ricorsi;

- risultava necessario, per gli effetti, eseguire la Sentenza del TAR Puglia – Bari n.991/2018;
- occorreva adottare una misura transitoria, prendendo atto della predetta Sentenza del TAR Puglia– Bari n.991/2018, e dell’avvenuta domanda di prelievo per la decisione di merito, giusta nota prot. n. 69096 del 22.09.2018;
- nell’ambito delle misure adottabili diventava, forzatamente, ed esclusivamente, praticabile (per le medesime implicazioni giuridiche, tecniche e economiche che hanno portato il CdS a rinviare il merito per le “*numerose e complesse questioni in fatto e in diritto implicate*”) l’affidamento temporaneo del Servizio di che trattasi all’A.T.I. LA CASCINA GLOBAL SERVICE srl di Roma e SOLIDARIETA’ E LAVORO SOC. COOP. di Bari;
- occorreva, pertanto, nell’ambito del suddetto affidamento temporaneo, concedere alla ditta i tempi tecnici per dare inizio al Servizio di Ristorazione, anche al fine di scongiurare il conseguente disagio sociale consentendone l’avvio, a far data dal **4 ottobre 2018**, (*termine necessario per l’espletamento, nell’ordine, delle seguenti macro-attività*):
 1. volturazione dei contratti di lavoro del personale impiegato nella produzione, trasporto e distribuzione pasti, interessato all’applicazione della clausola sociale;
 2. aggiornamento delle anagrafiche attualizzate degli utenti del servizio nel sistema di pagamento IT CHEF sulla base dei dati forniti dal Servizio Pubblica Istruzione e aggiornamento contatti telefonici dei genitori e dei referenti scolastici;
 3. acquisizione certificazioni e documentazioni del Centro Cottura non ancora consegnate dalla stessa A.T.I. LA CASCINA GLOBAL SERVICE srl di Roma e SOLIDARIETA’ E LAVORO SOC. COOP. di Bari, risalenti alla data del 29.12.2017 (data di consegna del centro cottura al Comune di Barletta), giusta richiesta PEC prot. n. 69095 del 22/09/2018 (ultima in ordine temporale);
 4. presa in carico da parte del Comune del centro di cottura dalla ditta DUSSMANN Service srl, unitamente alle certificazioni e documentazioni richieste con nota PEC prot. n. 69094 del 22.09.2018;
 5. consegna del centro cottura all’A.T.I. LA CASCINA GLOBAL SERVICE srl di Roma e SOLIDARIETA’ E LAVORO SOC. COOP. di Bari.);
- è risultato coerente procedere, in esecuzione e senza prestare acquiescenza alla *sentenza del Tar Puglia di Bari, Sezione Prima, del 5.7.2018, n. 991/18*, nelle more della decisione di merito dei giudizi di appello nn.ri 6847/2018 e 6900/2018 RG., per i quali è stato domandato il relativo prelievo al Consiglio di Stato:
 - a) **all’approvazione della determinazione dirigenziale n. 1360 del 25 settembre 2018 con cui si è proceduto all’adozione:**
 - a. **della presa d’atto dell’annullamento dei provvedimenti impugnati in primo grado e delle relative comunicazioni alle ditte interessate;**
 - b. **dell’utilizzo della graduatoria provvisoria** risultante nella seduta pubblica di gara del pomeriggio del 26.09.2017, quale presupposto per l’adozione di una misura transitoria per assicurare il servizio di che trattasi nel periodo ottobre-dicembre 2018 nelle more della decisione di merito dei giudizi di appello nn.ri 6847/2018 e 6900/2018 RG. tenendo conto delle soglie previste per gli appalti di servizi di cui all’articolo 144 - allegato IX del dlgs 50/2016 e s.m.i.;
 - c. **dell’affidamento temporaneo**, in favore dell’*ATI LA CASCINA GLOBAL SERVICE S.R.L/ COOPERATIVA DI LAVORO SOLIDARIETA’ E LAVORO SCARL CO.COOP.* di Roma, **dal 26 settembre 2018 al 21 dicembre 2018**, data di sospensione dell’attività scolastica programmata per le festività natalizie, **al prezzo unitario offerto per pasto pari ad € 3,63, esclusa I.V.A. oltre oneri per la sicurezza**, sulle risorse stanziare per il servizio di Ristorazione Scolastica sull’esercizio 2018 e << *mantenere comunque ferme le maestranze interessate*>>, così come disposto dal Giudice di secondo grado con le ordinanze nn. 4478/2018 e n. 4480/2018;

- l'affidamento temporaneo operato con DD n. 1360/2018 è stato giustificato dalla necessità di salvaguardare l'interesse pubblico all'immediato inizio del Servizio di Ristorazione per le Scuole dell'Infanzia e Primarie a tempo pieno della città di Barletta, assicurare di <<mantenere comunque ferme (salvaguardate) le maestranze interessate>>, nonché dalla necessità di preservare in ogni caso il diritto delle ditte partecipanti all'appalto n.9/2016 di ottenere l'affidamento triennale del medesimo servizio, all'esito della decisione di merito del Consiglio di Stato in ordine ai giudizi nn.ri 6847/2018 e 6900/2018 RG.;

Preso atto che:

- medio tempore, veniva fissata innanzi al Consiglio di Stato, Sez. V, nei Giudizi nn.ri 6847/2018 e 6900/2018 RG, l'udienza per la decisione del merito in data **31 gennaio 2019**;
- con PEC del 22.12.2018, relativamente al servizio di ristorazione scolastica appena concluso e affidato con DD 1360/2018, il Dirigente RUP, nel preannunciare che "L'ente sta valutando e analizzando le controdeduzioni prodotte dall'ATI relative alle contestazioni formulate dal RUP con diverse comunicazioni notificate alla stessa ATI, per addivenire alle proprie determinazioni", e che "un ulteriore affidamento temporaneo non può prescindere da un formale impegno dell'ATI a produrre tutta la documentazione richiesta e a impegnarsi ad accettare l'affidamento temporaneo (...)alle condizioni del bando n.9/2016 e della propria offerta tecnica", ha richiesto all'ATI di produrre via PEC, tra le altre cose, quanto segue:
 - 1) la documentazione richiesta dall'Ente collegata all'affidamento effettuato con DD n. 1360/2018 e non ancora evasa;
 - 2) la dichiarazione resa nelle forme di legge con cui l'ATI si impegna ad accettare l'affidamento temporaneo alle condizioni del bando n.9/2016 e della propria offerta.
- Che in data 28 dicembre 2018, previa acquisizione parziale, agli atti del Comune, della documentazione richiesta da parte del RUP, si è tenuto, presso l'ufficio del RUP un incontro fra il RUP e l'ATI, per valutare i presupposti, nonché i termini e le modalità per un ulteriore eventuale affidamento temporaneo, per il periodo 7-1-2019/1-3-2019, nelle more dell'udienza per la decisione del merito fissata in data **31 gennaio 2019** innanzi al Consiglio di Stato, Sez. V, verbalizzato con prot. n. 121156/2018, all'esito del quale "I rappresentanti dell'ATI dichiarano che faranno pervenire entro il 31/12/2018 l'eventuale dichiarazione di disponibilità."
- in data 31.12.2018 è pervenuta al Comune di Barletta una nota PEC dall'ATI con cui la stessa "comunica la disponibilità dell'ATI all'accettazione dell'affidamento temporaneo del servizio per il periodo 7-1-2019/1-3-2019 come richiesto nel predetto verbale", a cui è seguita una nota della stessa ATI del 03.1.2019, introitata al prot. n. 398, con cui è stato dato seguito agli adempimenti richiesti dal RUP entro il 03.01.2019;
- il servizio di ristorazione scolastica, al termine delle festività natalizie, riprenderà in data **7 gennaio 2019** e che, da calendario scolastico trasmesso dai 7 circoli didattici fruitori del servizio di ristorazione scolastica, vi sarà una sospensione di 4 giorni consecutivi delle attività scolastiche, coincidenti con le giornate del **2-3-4-5 marzo 2019**, che giustifica la fissazione del predetto termine per consentire i tempi tecnici per l'esecuzione di quanto emergerà in sede di decisione del merito fissata in data 31 gennaio 2019 innanzi al Consiglio di Stato, Sez. V, nei Giudizi nn.ri 6847/2018 e 6900/2018 RG;
- pertanto si rendeva opportuno, in esecuzione e senza prestare acquiescenza alla sentenza del Tar Puglia di Bari, Sezione Prima, del 5.7.2018, n. 991/18, nelle more della decisione di merito dei predetti giudizi nn.ri 6847/2018 e 6900/2018 RG dinnanzi al Consiglio di Stato, **nel primario interesse pubblico volto a garantire il servizio de quo in favore dell'utenza e dell'organizzazione scolastica secondo i parametri tecnico-qualitativi previsti negli atti di gara n. 9/2016 e nell'offerta tecnico-economica individuata, assicurare il predetto servizio a mezzo di affidamento temporaneo all'ATI LA CASCINA GLOBAL SERVICE S.R.L/ COOPERATIVA DI LAVORO SOLIDARIETA' E LAVORO SCARL CO.COOP.** di Roma per **n. 40 giorni, dal 7 gennaio al 1° marzo 2019**, giusta DD n. 9/2019, prevedendo in via presuntiva un numero di

48.440 pasti secondo le specifiche contenute nell'offerta tecnico-economica dell'ATI, al prezzo/pasto di € 3,63 IVA esclusa, per un imponibile di € 175.838,00 - IVA esclusa, per un totale di impegno pari a € **182.872,00 IVA Inclusa**, oltre oneri per la sicurezza pari a € **140,15**;

Tutto ciò premesso e considerato che:

- il RUP e il DEC, in ragione della DD n. 1360/2018 di affidamento temporaneo del servizio di ristorazione scolastica dal 26 settembre al 21 dicembre 2018, a seguito di controlli effettuati in base al CSA, hanno prodotto varie contestazioni formali, notificate alla stessa ATI, agli atti dell'ufficio, per cui gli stessi stanno valutando e analizzando le controdeduzioni già prodotte dall'ATI per addivenire alle proprie determinazioni. Per tale circostanza, nelle more della decisione di merito dei predetti giudizi nn.ri 6847/2018 e 6900/2018 RG dinnanzi al Consiglio di Stato, l'ATI, prima classificata nella graduatoria provvisoria approvata con verbale della commissione giudicatrice n. 10 del 26.09.2017, diventava maggiormente obbligata, con il presente affidamento temporaneo, alla massima cautela e attenzione nella fase di esecuzione del servizio, essendo la stazione appaltante mossa, al presente affidamento, dalla **necessità primaria di non interrompere un pubblico servizio** rivolto ad un'utenza e ad un'istituzione scolastica, già organizzati in funzione del medesimo, e a garantire la stabilità delle maestranze interessate. Per tutte queste ragioni si impone all'ATI il rispetto rigoroso dei parametri tecnico-qualitativi appositamente progettati e customizzati negli atti di gara n. 9/2016, da soddisfare inflessibilmente nell'esecuzione del servizio in base alla propria offerta tecnico-economica;

CONSIDERATO CHE:

- in data 31.01.2019 sono stato discussi nel merito i giudizi in appello, nn. 6847/2018 REG. RIC. e 6900 REG. RIC., innanzi al Consiglio di Stato, Sez. V, per la riforma della Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sez. I, n. 991/2018;
- il Consiglio di Stato con Sentenza n. 881 REG.PROV. COLL. pubblicata il 5.2.2019, negli appelli riuniti, *“Li accoglie e per l'effetto – in riforma dell'impugnata sentenza – respinge il ricorso originariamente proposto dalle società La Cascina Global Service s.r.l. e Cooperativa di Lavoro Solidarietà e lavoro soc. coop. Compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio. Ordina che la presente Sentenza si eseguita dall'autorità amministrativa”*.

PRESO ATTO CHE:

- si rende necessario prendere atto e dare esecuzione alla Sentenza Consiglio di Stato Sez.V n. 881 REG.PROV. COLL. pubblicata il 05.02.2019;
- in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato si rende necessario attivare le procedure per l'affidamento del servizio in favore della 1^a classificata in via definitiva, DUSSMANN service srl, di Milano, per un prezzo unitario per pasto pari a € **4,2057**, con la necessità di assicurare i seguenti risultati:
 1. consentire i tempi tecnici perchè il servizio di refezione scolastica sia organizzato e avviato dalla data del 2 marzo 2019, giorno successivo alla data in cui avrà termine il servizio di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 9/2019, cioè dalla data di inizio della sospensione didattica per il carnevale, anche al fine di scongiurare il conseguente disagio sociale dalla ripresa delle attività scolastiche (5 marzo 2019);
 2. garantire che i lavoratori impiegati nel servizio di refezione scolastica sino al 1^a marzo 2019, possano veder assicurato il proprio rapporto di lavoro con il subentro immediato del nuovo datore di lavoro;

Visti:

- il decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016 s.m.i.;
- Il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

- Lo Statuto Comunale ed in particolare quanto disposto in merito alle competenze dei Dirigenti;
- Gli artt. 107 e ss. del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- L'art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e gli artt. 58 e ss. del vigente regolamento di contabilità in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni di spesa;
- Il vigente Regolamento per la disciplina degli Appalti, contratti e dell'approvvigionamento di beni, servizi e forniture approvato con delibera di C. C. n. 43 del 30.06.2006.

Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1 del d.lgs.vo n.267/00 e ss.mm.ii.

- il decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016 s.m.i.;
- Il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- Lo Statuto Comunale ed in particolare quanto disposto in merito alle competenze dei Dirigenti;
- Gli artt. 107 e ss. del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- L'art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e gli artt. 58 e ss. del vigente regolamento di contabilità in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni di spesa;
- Il vigente Regolamento per la disciplina degli Appalti, contratti e dell'approvvigionamento di beni, servizi e forniture approvato con delibera di C. C. n. 43 del 30.06.2006.

Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1 del d.lgs.vo n.267/00 e ss.mm.ii.

D E T E R M I N A

Per le motivazioni tutte espresse in narrativa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- 1) **DI PRENDERE ATTO** della Sentenza n. 881 REG.PROV. COLL. pubblicata il 5.2.2019 – emessa nei giudizi in appello nn. 6847/2018 REG. RIC. e 6900 REG. RIC., proposti dal Comune di Barletta e dalla Ditta Dussamnn service s.r.l., e riuniti - con cui il Consiglio di Stato Sez. V “*Li accoglie e per l’effetto – in riforma dell’impugnata sentenza – respinge il ricorso originariamente proposto dalle società La Cascina Global Service s.r.l. e Cooperativa di Lavoro Solidarietà e lavoro soc. coop.*”
- 2) **DI PRENDERE ATTO** che in forza della sentenza del Consiglio di Stato è stata riformata la Sentenza del TAR Puglia sede di Bari, Sez.I , n. 991/2018, con cui era stato annullato il provvedimento di esclusione dell’ATI LA CASCINA GLOBAL SERVICE srl di Roma e SOLIDARIETA’ E LAVORO SOC. COOP. di Bari, giusta nota prot. n. 89980 del 18.12.2017, nella procedura ad evidenza pubblica n. 9/2016;
- 3) **DI RIPRISTINARE e ATTUALIZZARE** gli effetti della DD. N. 2096 del 21.12.2017, anche ai fini delle scritture contabili degli impegni pluriennali della spesa;
- 4) **DI AVVIARE** tutte le procedure per l’affidamento del servizio in favore della 1^a classificata nella graduatoria definitiva, ditta DUSSMANN service srl, di Milano, per un prezzo unitario per pasto pari a € **4,2057**, con la necessità di assicurare i seguenti risultati:
 - a. consentire i tempi tecnici perchè il servizio di refezione scolastica sia organizzato e avviato dalla data del 2 marzo 2019, giorno successivo alla data in cui avrà termine il servizio di cui

alla Determinazione Dirigenziale n. 9/2019, cioè dalla data di inizio della sospensione didattica per il carnevale, anche al fine di scongiurare il conseguente disagio sociale dalla ripresa delle attività scolastiche (5 marzo 2019);

b. garantire che i lavoratori impiegati nel servizio di refezione scolastica sino al 1[^] marzo 2019, possano veder assicurato il proprio rapporto di lavoro con il subentro immediato del nuovo datore di lavoro;

- 5) **DI CONFERMARE**, ai sensi dell'art.31 del D.lgs.vo n.50/2016 s.m.i. Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Rosa Di Palma, giusto decreto sindacale n. 44 del 3.9.2018;
- 6) **DI CONFERMARE**, che il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) è la dott.ssa Lucia Gammarota, funzionario comunale del Servizio Pubblica Istruzione.
- 7) **DI TRASMETTERE**, copia della presente determinazione all'Ufficio Contratti per la stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art.32 comma 14 del d.lgs.vo n.50/2016 s.m.i., previa presentazione della documentazione di rito;
- 8) **DI DARE ATTO** che, in ossequio all'art. 7 del vigente Regolamento dell'Albo Pretorio Informatico, gli allegati pubblicati in modalità no web, richiamati in premessa, archiviati digitalmente agli atti dell'ufficio Pubblica Istruzione, sono visionabili presso l'ufficio del Responsabile Unico del Procedimento, dott./d.ssa Rosa Di Palma, previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle forme di legge, negli orari previsti di ricevimento dello stesso ufficio;
- 9) **DI DARE ATTO** che il sistema HYPERSIC, in uso nell'ente per l'informatizzazione degli atti amministrativi, previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del dirigente responsabile del servizio, invierà automaticamente la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione della sua firma digitale per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa a norma dell'art.153, comma 5 del d.lgs.n.267/2000.
- 10) **DI DARE ATTO** che il sistema HYPERSIC, in uso nell'ente per l'informatizzazione degli atti amministrativi, previa apposizione della firma digitale del dirigente responsabile del servizio finanziario, invierà automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione, all' Albo pretorio Informatico;
- 11) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n. 11 "bando di Gara e Contratti", del link "Amministrazione Trasparente", ai sensi art. 23 del d.lgs. 33/2013;
- 12) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile;
- 13) **DI DARE ATTO** che il responsabile della gestione documentale degli atti amministrativi pubblicati all'albo pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la d.ssa Rossella Messanelli, responsabile dell'Albo pretorio informatico.

Il DEC
Dott.ssa Lucia M.R. Gammarota

Il Dirigente - RUP
Dott.ssa Rosa Di Palma

CITTA' DI BARLETTA
Medaglia d'Oro al Valore Militare e al Merito Civile
Città della Disfida

Determina Dirigenziale del Settore SETTORE
AFFARI GENERALI E SERVIZI
ISTITUZIONALI Proposta n. 173 del
07/02/2019
Numero Generale del

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

DI PALMA ROSA;1;151532401006728499916766072636629473587



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI nr.158 del 08/02/2019

ESERCIZIO: 2019	Impegno:	2019 15/0	Data: 24/10/2016	Importo: 869.814,13
	Subimpegno di spesa:	2019 15/2	Data: 12/02/2019	Importo: 686.942,13
Oggetto:	Aggiudicazione definitiva dell'appalto di ristorazione scolastica in favore della ditta Dussmann service srl di Milano in forza della sentenza del Consiglio di Stato n.881 del 05.02.2019			
SIOPE:	1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche			
Piano dei Conti Fin.:	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche			
Beneficiario:	DUSSMANN SERVICE SRL			
Bilancio				
Anno:	2019			
Missione:	4 - Istruzione e diritto allo studio			
Programma:	6 - Servizi ausiliari all'istruzione			
Titolo:	1 - Spese correnti			
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi			
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2019	Importo impegno:	869.814,13	
Capitolo:	3400306	Subimpegni già assunti:	182.872,00	
Oggetto:	Spese per refezione scolastica - S.D.E. Cap.1560060 €300.000 + cap 760030 per € 75.611,92+ Bilancio comunale.	Subimpegno nr. 15/2:	686.942,13	
		Disponibilità residua:	0,00	
Progetto:	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI			
Resp. spesa:	135 Servizio di refezione scolastica			
Resp. servizio:	135 Servizio di refezione scolastica			

BARLETTA li, 12/02/2019

Il compilatore



Il Dirigente del Settore Finanziario



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2019 / 173**

Settore Proponente: **SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI**

Ufficio Proponente: **Ufficio Refezione Scolastica**

Oggetto: **AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DI DUSSMAN SERVICE SRL. GARA N. 9/2016. PRESA D'ATTO DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO SEZ.V N. 881/2019 PUBBLICATA IL 5.2.2019 DI ACCOGLIMENTO DEL RICORSO IN APPELLO PROMOSSO DAL COMUNE DI BARLETTA.**

Nr. adozione settore: **10** Nr. adozione generale: **158**

Data adozione: **08/02/2019**

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 13/02/2019

Il Dirigente del Settore Finanziario
Nigro Michelangelo

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

NIGRO MICHELANGELO;1;49908602088318860450596018813326241115



CITTÀ DI BARLETTA

Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile
Città della Disfida

Albo Pretorio Informatico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:

DATA 08/02/2019

N° 158

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 15/02/2019 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 02/03/2019

Barletta, lì 15/02/2019

Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico

Il Dirigente Responsabile
Dell'Albo Pretorio Informatico
Dott.ssa Rosa Di Palma